



Poiché risulta statisticamente diminuita, rispetto all'anteguerra, l'eventualità di avere prole numerosa, e poiché è in corso di approvazione legislativa un provvedimento che definisce "famiglia numerosa" quella costituita da 5 figli, si ravvisa l'opportunità di modificare la citata clausola demografica per la nuova produzione, limitando a 5 il numero dei figli occorrenti per usufruire dell'esenzione dai premi. L'aver relativo resterebbe trascurabile.

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione del Servizio Assicurazioni Popolari, propone al Consiglio di Amministrazione di accordare la possibilità, sulle polizze popolari, di limitare a 5 il numero dei figli viventi, nati dopo la stipulazione del contratto, occorrenti per l'esenzione dal pagamento dei premi successivi ed eventualmente, per talune Contenzioni, per l'anticipata liquidazione di metà del capitale assicurato. Ciò con riserva, ovviamente, dell'approvazione del competente